

Bruxelles, 3 settembre 2025
(OR. en)

12487/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0184 (NLE)

POLCOM 219
SERVICES 52
FDI 47
COLAC 142

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 339 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 339 final.

All.: COM(2025) 339 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.9.2025
COM(2025) 339 final

2025/0184 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta costituisce lo strumento giuridico che autorizza la conclusione dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra ("accordo interinale").

La presente proposta costituisce inoltre lo strumento giuridico che autorizza l'applicazione provvisoria dell'accordo interinale tra l'Unione, da una parte, e uno o più Stati del Mercosur firmatari, dall'altra, conformemente all'articolo 23.3 dell'accordo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. L'accordo interinale entrerà pienamente in vigore una volta che l'Unione, da una parte, e il Mercosur e i quattro Stati del Mercosur firmatari, dall'altra, avranno espletato le necessarie procedure interne. L'accordo interinale prevede la possibilità che esso sia applicato integralmente a titolo provvisorio tra l'Unione e uno o più Stati del Mercosur firmatari, al fine di consentire all'Unione e a tale o tali Stati del Mercosur firmatari che abbiano espletato le rispettive procedure interne di beneficiare dell'accordo non appena saranno pronti, senza dover attendere che tutte le parti abbiano espletato le procedure interne.

La proposta di decisione del Consiglio include l'autorizzazione dell'applicazione provvisoria nella decisione del Consiglio che autorizza la conclusione dell'accordo interinale. A differenza di altri casi di applicazione provvisoria di accordi internazionali, nel caso dell'accordo interinale lo scopo dell'applicazione provvisoria non è consentire alle parti di applicare a titolo provvisorio parti di un accordo in attesa che siano espletate le necessarie procedure interne all'interno dell'Unione, ma consentire l'applicazione provvisoria dell'intero accordo interinale qualora l'Unione abbia espletato le proprie procedure interne per l'entrata in vigore dell'accordo interinale (ossia qualora sia il Consiglio sia il Parlamento abbiano esaminato l'accordo e abbiano espresso il loro consenso) e solo alcuni (ma non tutti) Stati del Mercosur firmatari abbiano fatto altrettanto. In tale contesto, è più opportuno includere la proposta che autorizza l'applicazione provvisoria dell'accordo interinale tra l'Unione e uno o più Stati del Mercosur firmatari nella proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale, anziché nella decisione del Consiglio relativa alla firma di tale accordo.

Il Mercosur¹ è la quinta economia mondiale al di fuori dell'UE in termini di PIL (2 900 miliardi di EUR nel 2023) e l'undicesimo partner commerciale dell'UE. Si tratta di un mercato importante, con una popolazione di oltre 270 milioni di abitanti e un grande potenziale inutilizzato in termini di commercio e investimenti. L'UE è la prima grande economia a giungere a un accordo commerciale globale con il Mercosur, che conferirà agli esportatori, ai prestatori di servizi e agli investitori dell'UE un importante "vantaggio del pioniere" in questa regione. L'accordo interinale rafforzerà i legami tra partner affidabili e affini e riflette l'impegno di entrambe le parti a perseguire un commercio aperto, sostenibile e basato su regole, contrastando il protezionismo. Instaurerà un quadro ambizioso e completo per le

¹ Il Mercato comune del Sud ("Mercosur" come da acronimo in spagnolo) è un processo di integrazione regionale istituito inizialmente da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay e successivamente allargatosi a Venezuela (attualmente sospeso) e Bolivia (in fase di adesione). Soltanto l'Argentina, il Brasile, il Paraguay e l'Uruguay sono parti dell'accordo di partenariato UE-Mercosur.

relazioni commerciali che contribuirà alla sicurezza economica e aiuterà ad affrontare le attuali sfide globali.

Il 13 settembre 1999 il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati con il Mercosur e ha adottato le direttive di negoziato. I negoziati sono stati condotti in consultazione con il gruppo "America latina e Caraibi" del Consiglio. Il comitato della politica commerciale è stato consultato in merito alle parti commerciali dei negoziati. Il processo negoziale ha richiesto oltre 25 anni: i negoziati sulle parti commerciali si sono inizialmente conclusi dal punto di vista politico nel giugno 2019, mentre quelli sulla parte politica e di cooperazione si sono conclusi nel giugno 2020. Nel 2023 e 2024 l'UE e il Mercosur hanno negoziato ulteriori elementi – in particolare l'allegato del capo su commercio e sviluppo sostenibile – che prevedono impegni rafforzati in materia di deforestazione e disposizioni che accordano al Mercosur maggiore flessibilità su alcuni impegni di politica industriale (ad esempio in materia di appalti pubblici). L'UE e il Mercosur e i suoi membri hanno concluso i negoziati dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra ("accordo di partenariato") il 6 dicembre 2024 a Montevideo, Uruguay.

La Commissione ha pubblicato i testi negoziati riguardanti la liberalizzazione degli scambi commerciali e degli investimenti nell'agosto 2019 e nel dicembre 2024.

L'esito dei negoziati si compone di due atti giuridici:

1. l'accordo di partenariato, comprensivo di a) un pilastro politico e di cooperazione e b) un pilastro commerciale; e
2. l'accordo interinale, riguardante la liberalizzazione degli scambi commerciali e degli investimenti.

L'accordo interinale è stato firmato il..., contemporaneamente all'accordo di partenariato. A norma dell'articolo 23.2, paragrafo 1, l'accordo interinale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente per iscritto l'espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. L'accordo interinale cesserà di produrre effetti e sarà sostituito dall'accordo di partenariato al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo, a seguito della sua ratifica.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo interinale instaura un quadro giuridico generale in cui si iscriveranno le relazioni commerciali e di investimento tra l'UE e il Mercosur. Rimarrà in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato UE-Mercosur.

L'accordo interinale sostituirà il titolo II dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parte, dall'altra, firmato a Madrid il 15 dicembre 1995.

L'accordo interinale è perfettamente conforme alla visione globale dell'Unione sul partenariato con l'America latina e i Caraibi, delineata nella comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio su una nuova agenda per le relazioni dell'UE con l'America latina e i Caraibi, adottata il 7 giugno 2023.

L'accordo interinale è inoltre conforme alla comunicazione "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" del febbraio 2021, che impernia la politica commerciale e di investimento sulle norme e sui valori europei e

universali, oltre che sugli interessi economici fondamentali, ponendo maggiormente l'accento sullo sviluppo sostenibile, sui diritti umani, sul contrasto all'evasione fiscale, sulla protezione dei consumatori e sul commercio responsabile ed equo.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo interinale UE-Mercosur è pienamente coerente con le normative dell'Unione europea e non comporta la necessità di modificare disposizioni, regolamenti o norme dell'UE nei settori regolamentati, ad esempio norme tecniche e di prodotto, norme sanitarie o fitosanitarie, regolamenti su alimenti e sicurezza, standard in materia di salute e sicurezza e norme in materia di OGM, tutela dell'ambiente o protezione dei consumatori.

L'accordo interinale UE-Mercosur comprende anche un capo su commercio e sviluppo sostenibile che collega l'accordo agli obiettivi generali in materia di sviluppo sostenibile e a obiettivi specifici in materia di lavoro, ambiente e cambiamenti climatici.

L'accordo interinale UE-Mercosur tutela inoltre pienamente i servizi pubblici e garantisce che il diritto dei governi di legiferare nell'interesse pubblico sia preservato integralmente e costituisca uno dei suoi principi fondamentali.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La Commissione presenta l'esito dei negoziati con il Mercosur sotto forma di due accordi autonomi ma collegati: l'accordo interinale e l'accordo di partenariato.

Conformemente ai trattati e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare al parere 2/15 della Corte sull'accordo di libero scambio UE-Singapore, del 16 maggio 2017, tutti i settori contemplati dall'accordo interinale rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione europea e, più specificamente, nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 207 TFUE.

L'accordo interinale deve essere pertanto concluso dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

In virtù dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, il Consiglio può abilitare la Commissione ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo, fatte salve le eventuali condizioni specifiche cui il Consiglio stesso può subordinare questa abilitazione.

L'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione, da una parte, e uno o più Stati del Mercosur firmatari, dall'altra, conformemente all'articolo 23.3 dell'accordo interinale, deve essere autorizzata in virtù di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'accordo interinale UE-Mercosur presentato al Consiglio non contempla questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'UE.

- **Proporzionalità**

Gli accordi commerciali sono il mezzo appropriato per disciplinare l'accesso al mercato e i settori correlati delle relazioni economiche globali con un paese terzo al di fuori dell'UE. Non

esistono mezzi alternativi per rendere giuridicamente vincolanti tali impegni e sforzi di liberalizzazione.

L'iniziativa persegue direttamente gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". È in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altri paesi e a rilanciare i partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. Contribuisce agli obiettivi dell'UE in materia di commercio e sviluppo. La proposta è conforme al Green Deal europeo.

I negoziati dell'accordo interinale con il Mercosur si sono svolti conformemente alle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio. L'esito dei negoziati si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi politici stabiliti nelle direttive di negoziato.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafi 5 e 6, TFUE, che prevedono l'adozione da parte del Consiglio rispettivamente di una decisione che autorizza l'applicazione provvisoria degli accordi internazionali e di una decisione relativa alla conclusione degli accordi internazionali. Non esiste nessun altro atto giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel corso dei negoziati con il Mercosur un prestatore esterno è stato incaricato di effettuare una valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) che analizzasse il potenziale impatto economico, sociale e ambientale della parte commerciale dell'accordo. La SIA è confluita nei negoziati e i negoziatori e i servizi della Commissione ne hanno tenuto conto. La relazione finale è stata pubblicata il 29 marzo 2021.

Nell'ambito del processo di elaborazione della SIA, il prestatore esterno ha effettuato ampie consultazioni di esperti interni ed esterni, ha organizzato consultazioni pubbliche e seminari, ha lanciato questionari online e ha tenuto riunioni bilaterali e colloqui con la società civile sia in Europa che nel Mercosur. Le consultazioni svolte nel quadro della SIA hanno costituito una piattaforma preziosa ed efficace per il coinvolgimento dei rappresentanti dei portatori di interessi fondamentali e della società civile, che hanno partecipato in numero considerevole.

Durante tutto il processo negoziale, anche prima e dopo ciascun ciclo di negoziati, la Commissione ha informato e consultato gli Stati membri dell'UE oralmente e per iscritto sui diversi aspetti dei negoziati tramite il comitato della politica commerciale del Consiglio. Anche il Parlamento europeo è stato regolarmente informato e consultato tramite la commissione per il commercio internazionale (INTA) e il gruppo di monitoraggio UE-Mercosur. I progetti di proposte e i testi risultanti dai negoziati sono stati via via trasmessi alle due istituzioni durante l'intero arco negoziale. La Commissione ha inoltre organizzato riunioni e contatti con la società civile (dialoghi con la società civile) per discutere dei progressi e delle posizioni negoziali per tutta la durata dei negoziati.

- **Assunzione e uso di perizie**

La valutazione d'impatto per la sostenibilità a supporto dei negoziati dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e il Mercosur, effettuata dal prestatore esterno London School of Economics Enterprise, esamina il potenziale impatto economico, sociale, ambientale e sui diritti umani dell'accordo commerciale.

A negoziati conclusi i servizi della Commissione hanno effettuato una valutazione economica dell'esito negoziale (EANO).

- **Valutazione d'impatto**

La SIA si è articolata in due componenti complementari: una solida analisi dell'impatto economico, sociale, ambientale e sui diritti umani che l'accordo commerciale in via di negoziazione avrebbe potuto produrre nell'UE, nei paesi del Mercosur e in altri paesi d'interesse e un ampio processo di consultazione che ha coinvolto i portatori di interessi dell'UE e dei paesi del Mercosur e che ha offerto occasioni di raccolta e condivisione di informazioni, di consultazione e di diffusione dei risultati. La SIA apporta un prezioso contributo ai fini dell'elaborazione di eventuali misure di accompagnamento e di attenuazione, anche tramite le proposte avanzate nello studio.

La relazione usa la versione dinamica del modello GTAP per studiare gli effetti di due scenari, uno prudenziale e uno più ambizioso, per quanto riguarda l'esito dei negoziati in termini di riduzione delle misure tariffarie e non tariffarie ad opera di entrambe le parti. Nello scenario prudenziale il PIL dell'UE crescerebbe di 10,9 miliardi di EUR (0,1 %) e quello del Mercosur di 7,4 miliardi di EUR (0,3 %) da qui al 2032 rispetto allo scenario di riferimento per la modellizzazione senza accordo di libero scambio. Nello scenario ambizioso il PIL dell'UE aumenterebbe di 15 miliardi di EUR e quello del Mercosur di 11,4 miliardi di EUR.

L'EANO analizza l'impatto economico dell'esito effettivo dei negoziati. Contrariamente alla SIA, non si basa su ipotesi del risultato atteso dell'accordo: mentre la SIA ha analizzato l'impatto di due scenari ipotizzabili per l'esito dei negoziati, uno prudenziale e uno ambizioso, in termini di riduzione degli ostacoli agli scambi sotto forma di misure tariffarie e non tariffarie, l'EANO stima l'impatto economico basandosi sulle effettive concessioni tariffarie e non tariffarie, tenendo altresì conto del fatto che il Regno Unito non è più membro dell'Unione. Si spiega così la differenza tra l'impatto dell'accordo stimato nell'EANO e quello stimato nella SIA. L'analisi dell'EANO è inoltre aggiornata per tenere conto dell'evoluzione più recente della politica commerciale dell'UE.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'accordo interinale UE-Mercosur non è soggetto a procedure REFIT. Contiene tuttavia un quadro per la semplificazione delle procedure attinenti al commercio e agli investimenti e la riduzione dei costi connessi alle esportazioni e agli investimenti: aumenterà pertanto le opportunità commerciali e di investimento per le piccole e medie imprese in entrambi i mercati. Tra i benefici attesi si annoverano una maggiore trasparenza, un alleggerimento dell'onere derivante da norme tecniche, requisiti di conformità, procedure doganali e regole di origine, una protezione rafforzata dei diritti di proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche, un migliore accesso alle gare d'appalto pubbliche nonché un capo specificamente volto ad aiutare le PMI a sfruttare le possibilità offerte dall'accordo.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo interinale avrà un'incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE sul versante delle entrate. Comporterà infatti una perdita di dazi stimata in 330 milioni di EUR all'entrata in vigore dell'accordo. Una volta che l'accordo interinale avrà trovato piena applicazione nell'UE (dopo 15 anni dalla sua entrata in vigore), si stima che la perdita di dazi toccherà 1 miliardo di EUR l'anno. Tale stima si basa su una proiezione dell'evoluzione degli scambi commerciali per i prossimi 15 anni in assenza di un accordo. Si prevedono effetti positivi indiretti in termini di aumento delle risorse connesse all'imposta sul valore aggiunto e al reddito nazionale lordo.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'accordo interinale prevede disposizioni istituzionali che delineano una struttura degli organi esecutivi incaricati di monitorarne costantemente l'attuazione, il funzionamento e gli effetti. Tale quadro istituzionale sarà sostituito da quello istituito nell'accordo di partenariato all'entrata in vigore di quest'ultimo.

Il capo istituzionale dell'accordo interinale stabilisce le funzioni specifiche del consiglio per il commercio, che vigilerà sul conseguimento degli obiettivi dell'accordo interinale e sovrintenderà alla sua attuazione, nonché le funzioni specifiche del comitato per il commercio, che assisterà il consiglio per il commercio nell'esercizio delle sue funzioni.

Il comitato per il commercio sovrintenderà ai lavori dei sottocomitati specializzati e degli altri organi istituiti nell'ambito dell'accordo interinale.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'accordo interinale instaura un quadro giuridicamente vincolante, coerente, completo e aggiornato per le relazioni commerciali dell'UE con il Mercosur. Promuoverà gli scambi commerciali e gli investimenti contribuendo all'espansione e alla diversificazione delle relazioni economiche e commerciali.

Con l'accordo l'UE mira a offrire ai suoi operatori le migliori condizioni possibili sul mercato del Mercosur. L'accordo interinale va oltre gli impegni esistenti a livello di OMC in numerosi ambiti, tra cui gli scambi di merci, i servizi, gli appalti pubblici, gli ostacoli non tariffari e la protezione e l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, ivi comprese le indicazioni geografiche (IG). In tutti questi settori i paesi del Mercosur hanno acconsentito ad assumere considerevoli impegni nuovi rispetto alle condizioni dell'OMC. L'accordo interinale prevede inoltre disposizioni avanzate su commercio e sviluppo sostenibile, tra cui un forte impegno in materia di deforestazione.

L'accordo è conforme ai criteri dell'articolo XXIV del GATT (eliminazione dei dazi e delle altre regolamentazioni restrittive del commercio per la quasi totalità degli scambi di merci tra le parti) e dell'articolo V del GATS, che prevede un testo simile in relazione ai servizi.

Conformemente agli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato, la Commissione ha ottenuto, in particolare, quanto segue.

- (1) Col tempo i dazi saranno soppressi totalmente sul 91 % delle merci che le imprese dell'UE esportano nel Mercosur, con un risparmio in dazi di oltre 4 miliardi di EUR

l'anno. I paesi del Mercosur elimineranno ad esempio i dazi elevati su prodotti industriali quali automobili (35 %), componenti di automobili (dal 14 al 18 %), macchinari (dal 14 al 20 %), prodotti chimici (fino al 18 %), capi di abbigliamento (fino al 35 %), prodotti farmaceutici (fino al 14 %), calzature in pelle (fino al 35 %) o tessili (fino al 35 %). L'accordo prevede inoltre la soppressione progressiva dei dazi sulle esportazioni dall'UE di prodotti alimentari e bevande quali vino (27 %), cioccolato (20 %), bevande spiritose (dal 20 al 35 %), biscotti (dal 16 al 18 %), pesche in scatola (55 %) o bevande analcoliche (20-35 %). Consentirà inoltre un accesso in esenzione da dazi contingentato per i prodotti lattiero-caseari dell'UE (attualmente soggetti a dazi del 28 %) e in particolare per i formaggi.

- (2) L'UE procederà a un'apertura equilibrata del mercato in quanto l'accordo eliminerà i dazi all'importazione sul 92 % delle merci esportate nell'UE dal Mercosur. Prodotti agricoli sensibili come le carni bovine, lo zucchero o il pollame godono di trattamento preferenziale soltanto in quantitativi limitati per mezzo di contingenti tariffari calibrati attentamente.
- (3) Per Argentina, Uruguay e Paraguay l'accordo abolisce completamente o vincola a zero le imposte sulle esportazioni di materie prime e merci industriali. Riduce inoltre le imposte sulle esportazioni di merci agricole (Argentina) oppure le sopprime (Uruguay, Paraguay e Brasile). Per quanto riguarda le merci industriali, il Brasile ha vincolato a zero il dazio su importanti materie prime necessarie per la diversificazione economica dell'UE (nichel, rame, alluminio, materie prime siderurgiche, acciaio, titanio). Il Brasile ha mantenuto il margine politico per imporre dazi all'esportazione su determinate materie prime; in tali casi l'UE ha ottenuto preferenze di almeno il 50 % su qualsiasi imposta sulle esportazioni eventualmente introdotta dal Brasile in futuro e un tetto del 25 %.
- (4) È previsto un solido meccanismo di salvaguardia bilaterale che consente all'UE e al Mercosur di imporre misure temporanee di regolamentazione delle importazioni in caso di aumento imprevisto e consistente delle importazioni che arrechi o minacci di arrecare un grave pregiudizio alla rispettiva industria interna. Tali misure di salvaguardia si applicano anche alle merci agricole rientranti nel regime dei contingenti tariffari o possono se del caso essere limitate al territorio delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
- (5) Gli standard più elevati di sicurezza degli alimenti e salute degli animali e delle piante restano d'applicazione a tutti i prodotti, siano essi prodotti internamente o importati nell'UE. Si applica il principio di precauzione. L'accordo prevede un sistema di informazione e notifica più diretto ed efficiente che permetterà una cooperazione rafforzata con le autorità dei paesi partner e una maggiore rapidità nel flusso di informazioni sui potenziali rischi.
- (6) Un esauriente capo dedicato a commercio e sviluppo sostenibile mira a far sì che il commercio sostenga la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sociale. Il capo tratta questioni quali la gestione sostenibile e la conservazione delle foreste, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la promozione della condotta responsabile delle imprese. Comprende anche disposizioni specifiche sulla risoluzione delle controversie e un apposito meccanismo di riesame. Il capo afferma inoltre esplicitamente l'impegno ad attuare effettivamente l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici che, come convenuto, costituisce anche un elemento essenziale dell'accordo di partenariato; ciò consente la sospensione dell'accordo interinale qualora una parte receda dall'accordo di Parigi o cessi di esserne parte "in buona fede". Un allegato del capo su commercio

e sviluppo sostenibile riporta gli impegni delle parti ad adottare misure per arrestare l'ulteriore deforestazione a partire dal 2030. Per la prima volta le parti di un accordo commerciale cui si applica un meccanismo di risoluzione delle controversie assumono il personale impegno giuridico di arrestare la deforestazione. L'accordo offre inoltre alle organizzazioni della società civile un ruolo attivo di monitoraggio della sua attuazione, aspetti ambientali compresi.

- (7) Si aprono agli offerenti dell'UE possibilità nuove di partecipare a gare d'appalto nei paesi del Mercosur, che non sono parti dell'accordo OMC sugli appalti pubblici. È la prima volta che i paesi del Mercosur aprono i loro mercati degli appalti pubblici. Le imprese dell'UE potranno concorrere, su un piano di parità con le imprese dei paesi del Mercosur, in gare d'appalto indette da autorità pubbliche, quali ministeri dell'amministrazione centrale e altri organismi statali e federali.
- (8) Sono eliminati gli ostacoli tecnici e normativi agli scambi di merci, in particolare promuovendo l'uso dell'autocertificazione e la convergenza tramite il ricorso alle norme internazionali adottate da ISO, IEC, UIT e Codex Alimentarius, così come da altre organizzazioni internazionali di normazione, conformemente alla definizione comune concordata tra UE e Mercosur. Si è stabilito di ridurre la duplicazione delle prove in elettronica nei comparti a basso rischio. Uno specifico allegato sui veicoli a motore promuoverà i regolamenti UNECE e ridurrà la duplicazione delle prove nel settore.
- (9) Un esauriente allegato riporta disposizioni dettagliate atte ad agevolare il commercio di vini e bevande spiritose tramite il riconoscimento delle pratiche enologiche, la certificazione e l'etichettatura, in linea con i più moderni accordi di libero scambio dell'UE.
- (10) Sono previste l'apertura dei settori dei servizi e l'agevolazione degli scambi di servizi tra l'UE e il Mercosur, sia mediante lo stabilimento in loco sia su base transfrontaliera. L'accordo contempla una vasta gamma di settori dei servizi: servizi alle imprese, servizi finanziari, telecomunicazioni, trasporto marittimo (per la prima volta il Mercosur apre il trasporto marittimo nella regione), servizi postali e di corriere. Comprende impegni relativi allo stabilimento delle imprese, sia nei servizi sia in altri settori. Garantirà condizioni di parità tra i prestatori di servizi dell'UE e i concorrenti del Mercosur. È preservato integralmente, a tutti i livelli dell'amministrazione, il "diritto di legiferare" nell'interesse pubblico. L'accordo prevede inoltre disposizioni avanzate sulla circolazione per motivi di lavoro dei professionisti, quali dirigenti o specialisti che le imprese dell'UE distaccano nelle loro controllate nei paesi del Mercosur. L'accordo comprende anche un importante capo sul commercio elettronico, una novità per i partner del Mercosur.
- (11) È previsto un livello elevato di protezione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, comprese disposizioni dettagliate in materia di diritto d'autore, segreti commerciali e rispetto delle norme, a garanzia di una protezione maggiore.
- (12) È previsto un livello elevato di protezione e applicazione delle indicazioni geografiche (IG) dell'UE, paragonabile a quello vigente nell'Unione, per 344 denominazioni dell'UE di prodotti alimentari, vini e bevande spiritose di qualità.
- (13) Un apposito capo sulle PMI intende provvedere a che approfittino appieno delle possibilità offerte dall'accordo di libero scambio.
- (14) Sono previsti meccanismi efficienti di risoluzione delle controversie mediante un panel arbitrale o con l'assistenza di un mediatore. Il capo sulla risoluzione delle

controversie comprende disposizioni nuove sulla falsariga del reclamo non relativo a violazioni dell'OMC: la parte che ritiene che una misura dell'altra parte annulli o pregiudichi sostanzialmente i benefici ad essa derivanti dall'accordo può chiedere a un panel di pronunciarsi sulla questione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione n. [XX] del Consiglio³, l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra ("accordo") è stato firmato il [XX XXX 2025] con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (2) L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio tra l'Unione, da una parte, e uno o più Stati del Mercosur firmatari, dall'altra, conformemente all'articolo 23.3 dell'accordo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Il consenso dell'Unione all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione e uno o più Stati del Mercosur firmatari conformemente all'articolo 23.3, paragrafo 2, dell'accordo dovrebbe essere espresso unitamente al consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.
- (3) È opportuno approvare l'accordo.
- (4) In virtù dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno abilitare la Commissione ad approvare a nome dell'Unione talune modifiche dell'accordo apportate da un organo da esso istituito a norma dell'articolo 12.26 e dell'articolo 22.1, paragrafo 6, lettera f), punti ii), iv) e xvi), dell'accordo stesso.
- (5) Conformemente al suo articolo 23.7, paragrafo 1, l'accordo all'interno dell'Unione non conferisce alle persone diritti né impone loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico,

² GU C del..., pag...

³ [Inserire il riferimento].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra⁴.

Articolo 2

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato a titolo provvisorio tra l'Unione, da una parte, e uno o più Stati del Mercosur firmatari, dall'altra, conformemente all'articolo 23.3 dell'accordo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui uno o più Stati del Mercosur firmatari, a seconda dei casi, hanno notificato all'Unione l'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo e confermano il proprio consenso ad applicare a titolo provvisorio l'accordo⁵.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 12.26 dell'accordo, qualsiasi modifica o rettifica degli allegati da 12-A a 12-E dello stesso è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.

Articolo 4

1. Ai fini dell'allegato 2-D, articolo 2, paragrafo 6, e dell'articolo 22.1, paragrafo 6, lettera f), punto ii), dell'accordo, qualsiasi modifica dell'allegato 2-D, appendice 2-D-1, dello stesso è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.
2. Ai fini dell'allegato 2-D, articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 22.1, paragrafo 6, lettera f), punto iv), dell'accordo, qualsiasi modifica dell'allegato 2-D, appendice 2-D-3, dello stesso è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.

Articolo 5

Ai fini dell'articolo 13.39 e dell'articolo 22.1, paragrafo 6, lettera f), punto xii), dell'accordo, qualsiasi modifica dell'allegato 13-C dello stesso è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.

⁴ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, XXXXX.

⁵ La data a decorrere dalla quale l'accordo deve essere applicato a titolo provvisorio tra l'Unione, da una parte, e uno o più Stati del Mercosur firmatari, dall'altra, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione⁶.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁶ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

**SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA "ENTRATE" – PER LE PROPOSTE
AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra

2. LINEE DI BILANCIO

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione (2025): 21 082 004 566 EUR

(solo in caso di entrate con destinazione specifica):

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha incidenza finanziaria.

La proposta non ha incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.

L'incidenza è riportata qui di seguito.

Mio EUR (al primo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate	12 mesi	Anno 2026
Capitolo 12, articolo 120	247,5 Mio EUR	Entrata in vigore prevista per l'inizio del 2026	0
Capitolo 12, articolo 120			

Situazione a seguito dell'azione					
Linea delle entrate	[N+15]	[N+16]	[N+17]	[N+18]	[N+19]
Capitolo 12, articolo 120	1 miliardo di EUR				
Capitolo/articolo/voce ...					

(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota):

Linea di spesa ⁷	Anno N	Anno N+1
Capitolo/articolo/voce ...		
Capitolo/articolo/voce ...		

Linea di spesa	[N+2]	[N+3]	[N+4]	[N+5]
Capitolo/articolo/voce ...				
Capitolo/articolo/voce ...				

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La decisione proposta non comporta costi supplementari (spese) per il bilancio dell'UE.

L'accordo interinale avrà un'incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE sul versante delle entrate. L'accordo interinale comporterà una perdita di dazi stimata in 247,5 milioni di EUR alla sua entrata in vigore⁸. Una volta che l'accordo interinale avrà trovato piena applicazione nell'UE (dopo 15 anni dalla sua entrata in vigore), si stima che la perdita di dazi toccherà 1 miliardo di EUR l'anno. Tale stima si basa su una proiezione dell'evoluzione degli scambi commerciali per i prossimi 15 anni in assenza di un accordo.

Si prevedono effetti positivi indiretti in termini di aumento delle risorse connesse all'imposta sul valore aggiunto e al reddito nazionale lordo.

⁷ Da utilizzare soltanto se necessario.

⁸ L'importo stimato delle perdite di entrate a 247,5 Mio EUR è al netto delle spese di riscossione (un 25 % è stato detratto dalla perdita di entrate stimata in 330 Mio EUR).